

# Rinnovi contrattuali con aumenti detassati, perimetro da definire



**Dubbi anche  
sull'applicabilità  
alle una tantum e  
in caso di superminimo  
riassorbibile**

## Lavoro

Va precisato se si applica a tutta la contrattazione collettiva o solo nazionale

**Antonino Cannioto  
Giuseppe Maccarone**

La legge di Bilancio 2026 ha introdotto una detassazione delle somme erogate nel 2026 ai lavoratori dipendenti, a titolo di aumenti per rinnovi contrattuali. La disposizione prevede che possano beneficiarne i lavoratori subordinati del settore privato che, nel 2025, hanno ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. I rinnovi contrattuali da cui si originano gli aumenti che potranno fruire della tassazione agevolata (5% sostitutivo di Irpef e ad-dizionali), devono essere sottoscritti nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. L'aiuto ha come oggetto il solo ambito fiscale non interessando affatto quello contributivo.

Circa il livello di contrattazione, si evidenzia che la disposizione indica, genericamente, i rinnovi contrattuali non specificando altrimenti. Salvo diverse e più precise indicazioni, si potrebbe presumere che la contrattazione, da cui scaturiscono gli aumenti, possa essere indifferentemente quella nazionale, territoriale o aziendale (con esclusione degli accordi indi-

viduali). Su questo punto va dato conto di un'interpretazione fornita dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro che, nella circolare 1/2026, ritiene che l'unico livello di contrattazione ammesso alla detassazione sia quello nazionale. Un lettura che si discosta dalla formulazione legislativa che, come già detto, si limita a fare riferimento, in genere, ai «rinnovi contrattuali».

Altro aspetto oggetto di dibattito, concerne l'ambito di operatività della disposizione. Come accennato, possono fruire della detassazione gli «incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026». Si verte in ambito fiscale, in cui vige il principio di cassa e non quello di competenza. Anche se può sembrare che tutto ciò che viene pagato nel 2026 sia detassabile, nella circolare la Fondazione studi rileva che «non si ritiene possano rientrare nell'applicazione dell'imposta sostitutiva gli incrementi disposti dai contratti collettivi già corrisposti nel biennio precedente, e che continuano ad essere corrisposti anche nel 2026 in virtù di previsioni contrattuali collettive che scaglionano gli aumenti in più anni».

Alcuni datori di lavoro si chiedono, inoltre, in che misura possa incidere il fatto che, talvolta, gli aumenti contrattuali vengono sterilizzati per effetto dell'utilizzo di superminimi assorbibili che lasciano invariato il livello retributivo del lavoratore. Sembra logico chiedersi se, anche in tal caso, la detassazione possa trovare accoglimento. La risposta, ovviamente, non è nella norma ma è di tipo interpretativo e forse la potremo leg-

gere nelle istruzioni dell'agenzia delle Entrate. Tuttavia, è auspicabile che la lettura della disposizione che verrà data sia elastica e ammetta la detassazione a prescindere dalla volontà del datore di lavoro di procedere nell'assorbimento. In tal modo non si penalizzerebbero i lavoratori le cui retribuzioni restano comunque al palo e si eviterebbero discriminazioni originate dalla presenza o meno, nei rinnovi contrattuali, del divieto (o della restrizione) della facoltà di assorbimento.

Altro aspetto da valutare è legato alla corresponsione di somme a titolo di una tantum che vengono individuate, sempre in fase di rinnovo dei contratti, in sostituzione di mancati aumenti retributivi derivanti dalla carenza contrattuale. Questi ultimi se si considerano aumenti retributivi, anche se tardivi, potrebbero rientrare nell'agevolazione che, tuttavia, andrebbe a sostituire la tassazione separata prevista a determinate condizioni per tali emolumenti.

Stante le particolarità della disposizione e l'imminenza della chiusura delle buste paga riferite al primo mese dell'anno, si spera che l'agenzia delle Entrate intervenga al più presto fornendo le necessarie delucidazioni per una chiara applicazione della norma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

